

N. 01305/2008 REG.SEN.

N. 00738/2008 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

sezione staccata di Latina (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 738 del 2008, proposto da:  
Centro Dialisi Monte San Biagio S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv.  
Maria Carmina Stabile, con domicilio eletto presso Maria Carmina Avv.  
Stabile in Latina, via Cicerone, n.27;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale di Latina;

***nei confronti di***

Diaverum Italia S.r.l. (Già Gambro Healthcare), rappresentato e difeso  
dagli avv. Giorgio Albe', Graziella Pol, con domicilio eletto presso  
Graziella Avv. Pol in Latina, Viale dello Statuto, n. 35;

***per l'accertamento della illegittimità del silenzio rifiuto serbato  
dall'amministrazione sulla istanza presentata in data 18 aprile 2008 di  
diffida per l'amministrazione intimata ad adottare legittimi  
provvedimenti affinché i pazienti in trattamento emodialisi vengano  
accreditati presso l'u.d.d. centro dialisi monte san biagio s.r.l. avente  
posti disponibili in conformità ed in attuazione della normativa vigente  
in materia.***

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Diaverum Italia S.r.l. (già Gambro Healthcare);

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 25/09/2008 il dott. Antonio Massimo Marra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

Con ricorso notificato il 10 e 11 luglio 2008, tempestivamente depositato, la società ricorrente

premette in punto di fatto di essere stata autorizzata dalla Regione Lazio all'attivazione di un Centro Dialisi Monte San Biagio per l'esercizio della terapia dialitica per complessivi n. 14 posti (+2HBSAG+); che in data 10.1.2008 veniva stipulata apposita convenzione con l'AUSL di Latina per la istituzione di una Unità Dialitica Decentrata presso il medesimo Centro; che detto Centro sarebbe peraltro in funzione da alcuni anni, con la possibilità di trattare altri pazienti per il servizio dialisi.

Precisa la ricorrente che l'U.D.D. presso il Centro Dialisi sarebbe stato istituito per far fronte alle esigenze dialitiche dei pazienti, tenuto conto che nel territorio di competenza (Fondi) alcuni pazienti effettuavano un terzo turno presso la struttura privata della controinteressata.

Aggiunge da deducente di essere venuta a conoscenza che vi sarebbero pazienti, residenti nel suindicato territorio di competenza del centro Dialisi, che verrebbero accreditati presso la società Diaverum Italia; che detta situazione si pone in allegato contrasto con la normativa di riferimento (art. 2 D.G.R. 27.7.1993 e 619/1998).

Con atto di diffida 11.4.2008 la società ricorrente ha, quindi, intimato alla Azienda sanitaria di Latina di adottare opportuni provvedimenti affinché i pazienti residenti nel territorio del Comune di Fondi fossero accreditati presso l'U.D.D. Centro Dialisi Monte San Biagio S.r.l. anziché presso altre strutture private quale quella della controinteressata.

La Diaverum Italia S.r.l. si è costituita in giudizio, resistendo all'impugnativa e svolgendo successivamente la propria difesa con memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di discussione.

Alla Camera di Consiglio del 25.9.2008, la causa è stata trattenuta a sentenza.

### DIRITTO

Il ricorso in esame, proposto avverso detto silenzio, è fondato e va accolto, essendo l'Amministrazione sanitaria tenuta a pronunciarsi sulla diffida 11.4.2008, notificata il 18.4.2008.

In dipendenza di quanto sopra evidenziato, il ricorso deve essere peraltro accolto limitatamente all'obbligo di pronunciarsi dell'Amministrazione.

Le spese di giudizio possono restare compensate tra le parti.

Sussistono nondimeno giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

### P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio - Sezione Staccata di Latina accoglie il ricorso in epigrafe e per l'effetto annulla il silenzio impugnato con contestuale dovere dell'Amministrazione di pronunciarsi sul suindicato atto di diffida 18.4.2008 inoltrato dall'interessata entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza e con riserva da parte del Tribunale di nominare un Commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 25/09/2008 con l'intervento dei Magistrati:

Francesco Corsaro, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Antonio Massimo Marra, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 10/10/2008

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO